



Rubrica: Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio

Sottorubrica: Decisione

Data di pubblicazione: SHAB 28.08.2020

Numero di pubblicazione: BH07-0000001767

Ente di pubblicazione

Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca

Disposizione secondo l'art. 152 ORC, MARAFLEX DI SPANÒ PASQUALE

MARAFLEX DI SPANÒ PASQUALE

CHE-303.234.777

Via Laveggio 3

6855 Stabio

Situazione iniziale:

Decisione secondo l'art. 152 ORC

Disposizione:

L'Ufficio del Registro di Commercio del Cantone Ticino, nell'ambito della procedura d'iscrizione d'ufficio ai sensi dell'art. 152 dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) avviata nei confronti della ditta individuale:

MARAFLEX DI SPANÒ PASQUALE, Stabio (CHE-303.234.777),

ritenuto che

I. secondo l'art. 152 cpv. 1 ORC, l'ufficio del registro di commercio procede ad un'iscrizione d'ufficio se le persone obbligate alla notificazione non adempiono tale obbligo o se un'iscrizione non corrisponde o non corrisponde più alle circostanze di fatto o di diritto e le persone obbligate alla notificazione non richiedono la modifica o la cancellazione dell'iscrizione. Se esiste un obbligo di iscrizione, l'ufficio del registro di commercio emana una decisione circa l'obbligo di iscrizione, il contenuto dell'iscrizione e gli emolumenti (art. 152 cpv. 5 ORC). Qualora la legge obblighi gli interessati a una notificazione per l'iscrizione, l'ufficio del registro di commercio può infliggere ai contravventori un'ammenda da CHF 10.00 a CHF 500.00 (art. 943 cpv. 1 CO). L'importo dell'ammenda è stabilito tenendo in considerazione il grado di colpa e l'entità della violazione dell'obbligo (cfr. TAGMANN, Stämpflis Handkommentar ORC, Berna 2013, n. 47 ad art. 152). Per la diffida scritta a procedere a una notificazione è riscossa una tassa di CHF 100.00 (art. 9 cpv. 1 lett. h Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio). Se ha luogo l'iscrizione d'ufficio, ai sensi dei combinati artt. 12 e 18 dell'Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio, oltre alle tasse per l'iscrizione, è riscossa un'ulteriore tassa da CHF 50.00 a CHF 200.00;

II. lo scrivente ufficio è stato informato che la ditta in questione ha cessato la sua attività, ma il titolare non ha proceduto a notificare la cancellazione dal registro di commercio

(art. 39 cpv. 1 ORC). Con lettera raccomandata del 20.04.2020, lo scrivente ufficio ha diffidato la ditta in oggetto a notificare entro 30 giorni la sua cancellazione dal registro di commercio o a comprovare che la cancellazione non era necessaria. Il termine di 30 giorni previsto all'art. 152 cpv. 2 ORC per procedere alla notificazione è scaduto infruttuoso senza che sia stata presentata una comunicazione;

III. vista la forma giuridica e l'importanza economica dell'ente giuridico in oggetto, la tassa di cui all'art. 12 dell'Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio è fissata a CHF 50.00. Ritenuto come la persona obbligata alla notificazione, durante tutta la procedura in oggetto, non si sia in alcun modo manifestata e abbia quindi dimostrato un totale disinteresse nei confronti dei suoi obblighi legali, si giustifica nel caso concreto di infliggerle un'ammenda pari a CHF 150.00;

sulla base dell'art. 152 cpv. 5 ORC, decide:

1. La ditta individuale MARAFLEX DI SPANÒ PASQUALE, Stabio, è cancellata d'ufficio dal registro di commercio.

2. Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, nel registro di commercio verrà iscritto quanto segue:

MARAFLEX DI SPANÒ PASQUALE, in Stabio, CHE-303.234.777, ditta individuale. La ditta è cancellata d'ufficio secondo l'art. 152 ORC.

3. La tassa per l'iscrizione della cancellazione della ditta ammonta a CHF 40.00 (art. 18 combinato con l'art. 8 OTRC). Per la diffida è riscossa una tassa di CHF 50.00 (art. 12 OTRC). Le spese amministrative ammontano a CHF 50.00 per la stesura della lettera di diffida, CHF 12.00 per le spese postali e CHF 15.00 per la pubblicazione nel FUSC.

4. È inflitta un'ammenda di CHF 150.00 a carico di Pasquale Spanò, Faloppio (I).

5. Le tasse di iscrizione e di diffida, le spese amministrative e l'ammenda, pari ad un totale di CHF 317.00, sono poste personalmente a carico di Pasquale Spanò, Faloppio (I).

6. Ritenuto come il titolare non sia domiciliato in Svizzera, la presente decisione è notificata mediante pubblicazione nel FUSC, (art. 152 cpv. 6 ORC).

7. La presente decisione è impugnabile dinnanzi alla Seconda camera civile del Tribunale d'appello, Via Pretorio 16, 6901 Lugano, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della decisione (art. 165 ORC). Il ricorso deve essere motivato ed inoltrato in 3 esemplari.

Organo decisionale:

Ufficio del Registro di Commercio del Cantone Ticino
Via Tognola 7
6710 Biasca

Indicazioni giuridiche:

In base all'articolo 165 ORC è possibile presentare ricorso a questa decisione entro i termini stabiliti. Nel ricorso devono essere riportati la richiesta e la motivazione. La decisione impugnata va allegata o indicata con precisione. Vanno inoltre allegati o presentati i mezzi di prova.

Termine: 30 giorni

Scadenza del termine: 28.09.2020

Punto di contatto:

Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio
Via A. Tognola 7
6710 Biasca